



Segreteria Provinciale di Roma

Prot. n°02/CT/pd
Roma, 03/01/2011

**A tutte le Aziende ASL
A tutte le Aziende Ospedaliere
Ai Policlinici
Agli IRCCS
LORO SEDI**

**Al Comune di Roma
Alla Provincia di Roma
A tutti i Comuni della Provincia di Roma
LORO SEDI**

Oggetto: Legge 122/2010

La legge n.122/2010 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 entrata in vigore il 31.07.2010, ha sancito la fine delle liquidazioni del settore pubblico (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità) a far data dal 01.01.2011.

Per il periodo successivo sono stati introdotti, infatti, i criteri di calcolo del TFR che porta la liquidazione in linea con quella del comparto privato.

Il personale interessato, a seguito all'emanazione del DPCM 20.12.1999, è quello a tempo indeterminato o di ruolo già in servizio al 31.12.2000 e che non abbia ancora optato per la previdenza complementare.

A decorrere dal **1.1.2011 quindi**, la liquidazione sarà calcolata secondo le regole previste dall'art.2120 del Codice Civile, ovvero verrà figurativamente accantonata ogni anno una quota pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR e il maturato al 31/12 di ogni anno dovrà essere rivalutato con il meccanismo previsto dalla legge 297/82 (1,5% + il 75% dell'inflazione).

Da notare che la norma contenuta nell'articolo 12, comma 10 della legge n. 122/2010 (*...."Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui*

al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.....”), nel disporre appunto le nuove modalità di calcolo del TFS con riferimento all'articolo 2120 del codice civile (che regola il trattamento di fine rapporto “TFR”), prevede la soppressione della trattenuta per il Fondo di previdenza pari al 2,5%, che, pertanto, non dovrà essere effettuata trattandosi peraltro di retribuzione differita. Non solo: la base di calcolo, sulla quale sarà applicata l'aliquota del 6,91% per determinare l'accantonamento annuale, rimane quella prevista dal citato D.P.R. 1032/1973, e cioè l'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, nonché gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini dell'indennità di buonuscita.

Per quanto sopra quindi le Amministrazioni in indirizzo sono invitate già con il corrente mese a rivedere le modalità di calcolo delle trattenute cosiddette “previdenziali ed assistenziali” a carico di tutti i lavoratori dipendenti da ciascuna, riproponendole stornate della trattenuta del 2,50 % prevista a titolo di contributo per il TFS.

Il Segretario Responsabile

UIL FPL di Roma

Claudio Tulli

